

Testo vigente	Testo modificato
<p>ART. 18</p> <p>5. Nel caso di Corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Ordinamento didattico del corso di studio, definisce specifici criteri di accesso che prevedono, comunque:</p> <p>a) il possesso di requisiti curriculari b) la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.</p> <p>6. I requisiti curriculari, di cui al comma 5 lett. a), possono essere espressi in termini di numero minimo di CFU acquisiti in determinati settori. Devono anche essere indicati corsi di laurea o classi di laurea di primo livello che verificano i requisiti di accesso o che li verificano se il curriculum seguito dallo studente sia stato del tipo metodologico. Le modalità di acquisizione dei requisiti curriculari mancanti sono stabilite dal Senato accademico.</p> <p>7. L'adeguatezza della personale preparazione dello studente, di cui al comma 5 lett. b), è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.</p>	<p>Art. 18</p> <p>5. Nel caso di Corsi di Laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'Ordinamento didattico e il Regolamento del corso di studio, definiscono specifici criteri di accesso che prevedono, comunque:</p> <p>a) il possesso di requisiti curriculari b) la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.</p> <p>6. La verifica dei requisiti curriculari ha lo scopo di accertare la competenza minima indispensabile per l'ammissione al corso di laurea magistrale. I requisiti curriculari sono espressi in termini di numero minimo di CFU in settori specifici, che devono essere stati acquisiti durante percorsi all'interno di corsi di laurea o laurea magistrale. Possono anche essere indicati corsi o classi di laurea che soddisfano automaticamente i requisiti. Nel caso di mancanza di requisiti, il corso di laurea magistrale indica, all'interno dell'offerta didattica dell'Università di Pisa, le attività formative necessarie per la loro acquisizione.</p> <p>7. La verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente ha lo scopo di accertare la conoscenza specifica del singolo studente e il suo livello di preparazione. L'adeguatezza della preparazione iniziale viene verificata dai corsi di studio mediante le seguenti azioni:</p> <p>a) esame del percorso formativo dello studente. A tal fine possono essere considerati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il contenuto degli esami sostenuti in lauree di primo o secondo livello 2) la votazione riportata nei singoli esami 3) le votazioni di laurea 4) altri titoli (master, specializzazione etc.) <p>b) una verifica in presenza dello studente. La verifica in presenza può consistere in un colloquio sul percorso formativo dello studente e/o in un esame su argomenti specifici. Ha lo scopo di verificare il superamento delle lacune dello studente</p>

ART. 19

...

5. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sdoppiati quando la numerosità degli studenti supera la numerosità massima della classe cui i corsi appartengono, così come definita dalla normativa ministeriale. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.

6. Nel rispetto dei requisiti necessari e coordinando opportunamente il calendario delle attività didattiche, è possibile per ragioni di efficienza e razionalizzazione mettere a comune un insegnamento fra due o più corsi di studio, sotto la responsabilità del medesimo docente.

accertate mediante l'analisi del percorso formativo.

La verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente può concludersi con l'ammissione, la non ammissione oppure l'ammissione condizionata ad un particolare percorso da seguire nel corso di laurea magistrale. La non ammissione deve essere adeguatamente motivata.

Sono esonerati dalla verifica in presenza gli studenti per cui la valutazione del percorso formativo di cui al punto a) risulti adeguata.

Nelle valutazioni dei requisiti di accesso alle lauree magistrali i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere norme che favoriscano i laureati dell'Università di Pisa rispetto ai laureati di altri atenei.

ART. 19

...

5. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sdoppiati **per migliorare la qualità della didattica o quando** la numerosità degli studenti supera la numerosità massima della classe cui i corsi appartengono, così come definita dalla normativa ministeriale. I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.

~~6. Nel rispetto dei requisiti necessari e coordinando opportunamente il calendario delle attività didattiche, E' possibile per ragioni di efficienza, razionalizzazione e trasparenza mettere a comune un insegnamento fra due o più corsi di studio. sotto la responsabilità del medesimo docente.~~ **La condivisione avviene fra insegnamenti che hanno gli stessi obiettivi formativi, lo stesso programma didattico, la stessa denominazione e lo stesso numero di crediti. Per esigenze logistiche o per l'elevata numerosità degli studenti appartenenti ai diversi corsi di studio che contengono l'insegnamento condiviso, lo stesso può essere sdoppiato.**

Sono sconsigliate le condivisioni fra livelli diversi di laurea. Le eventuali condivisioni di insegnamenti appartenenti a lauree di diverso livello devono avere carattere di eccezionalità ed essere adeguatamente

7. Qualora in un dato anno accademico non sia possibile attivare un insegnamento previsto nel regolamento di un corso di studio, è possibile mutuarlo da un altro insegnamento, avente contenuti analoghi e di norma un uguale peso in crediti, attivato in un altro corso di studio. Il ricorso al meccanismo della mutuazione deve rivestire carattere di eccezionalità e non è comunque consentito fra livelli diversi di laurea.

motivate in base al progetto formativo dei corsi di studio coinvolti.

7. Qualora in un dato anno accademico non sia possibile attivare un insegnamento previsto nel regolamento di un corso di studio, è possibile mutuarlo da un altro insegnamento, avente contenuti analoghi e di norma un uguale peso in crediti, attivato in un altro corso di studio. Il ricorso al meccanismo della mutuazione deve rivestire carattere di eccezionalità ~~e non è comunque consentito fra livelli diversi di laurea.~~

e comunque deve rispettare i seguenti requisiti: a) insegnamenti appartenenti alle materie di base e caratterizzanti non possono essere mutuati; b) un insegnamento può essere mutuato per non più di due anni accademici consecutivi; c) la mutuazione non può essere utilizzata fra insegnamenti che differiscono per più di 3 crediti. Nel periodo transitorio di passaggio dall'ordinamento di cui al DM 509/1999 e quello di cui al DM 270/2004 la mutuazione è consentita anche in deroga ai punti a) e b). In questi casi comunque l'insegnamento mutuato (ovvero quello non attivato) deve appartenere sempre all'ordinamento di cui al DM 509/1999. Sono sconsigliate le mutuazioni fra livelli diversi di laurea. Le eventuali mutuazioni di insegnamenti appartenenti a lauree di diverso livello devono essere adeguatamente motivate in base al progetto formativo dei corsi di studio coinvolti.

7 bis. Deve esserci una corrispondenza biunivoca fra un codice di esame e un programma di insegnamento, anche se l'insegnamento è condiviso fra più corsi di laurea. Di norma non deve esserci sovrapposizione, anche parziale, di contenuti fra insegnamenti diversi (cioè con codice diverso), soprattutto all'interno dello stesso corso di studio. I casi di sovrapposizione di contenuti devono essere adeguatamente motivati e possono consistere esclusivamente in sovrapposizioni di interi moduli (e non parte di essi). Non è comunque consentito che il percorso formativo dello studente contenga due insegnamenti con sovrapposizione di contenuti.